Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 25 maggio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa per attività partigiana

Decreto presidenziale 12 gennaio 1964 registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1964 registro n. 1 Presidenza, foglio n. 355

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

TACOLI Federico, nato a Monza (Milano) il 29 luglio 1925, partigiano combattente. — Valoroso combattente, nel corso di una rischiosa azione, prendeva il comando del reparto di cui faceva parte poichè il Comandante era stato gravemente ferito.

Accerchiato, attaccava con indomito coraggio aprendosi un varco dopo aver inflitto gravi perdite al nemico. — Tolmezzo, 24 aprile 1944.

(3731)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 maggio 1964, n. **302**.

Rateizzazione dei contributi per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La riscossione della rata di dicembre 1963 del contributo dovuto per gli anni 1962 e 1963 per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti e per i mezzadri e coloni, è effettuata, limitatamente alle partite non contestate ed a quelle definite a seguito di ricorso avverso l'accertamento, in due rate scadenti rispettivamente il 10 aprile ed il 10 agosto 1964.

Ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, in via eccezionale, ad accreditare agli assicurati l'intero ammontare delle predette due rate di contribuzione, purchè i medesimi abbiano provveduto al pagamento della rata scaduta il 10 ottobre 1963.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1964

SEGNI

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 maggio 1964, n. **303**.

Revisione delle norme sul personale esecutivo ed ausiliario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale delle carriere esecutiva ed ausiliaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui ai quadri 38 e 58 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituite da quelle di cui alle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

Art. 2.

Il personale dei ruoli aggiunti, istituiti in corrispondenza dei ruoli organici di cui al precedente articolo è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche dei ruol

organici prendendovi posto dopo l'ultimo iscritto e conservando ad ogni effetto la propria anzianità di ruolo e di qualifica.

Dopo l'inquadramento di cui al comma precedente, il personale del ruolo transitorio istituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1953, n. 600, è inquadrato nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria, prendendovi posto dopo l'ultimo iscritto e conservando ad ogni effetto la propria anzianità di ruolo e di qualifica.

Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore sino a quando coloro che li precedono nell'ordine di ruolo non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

Art. 3.

Gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui ai precedenti articoli 1 e 2 alla data di entrata in vigore della presente legge beneficieranno, ai fini della promozione alla qualifica superiore a quella rivestita alla data medesima, di una riduzione di anzianità pari alla metà del periodo richiesto dalle vigenti disposizioni per la promozione stessa e comunque non superiore a 30 mesi.

Art. 4.

Gli impiegati civili di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato o comunque appartenenti a ruoli diversi da quelli indicati agli articoli 1 e 2, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria di cui alle annesse tabelle *A* e *B*, conservando l'anzianità di ruolo e di qualifica e prendendo posto dopo gli ultimi iscritti, una volta effettuati gli inquadramenti e le promozioni in applicazione dei precedenti articoli 2 e 3.

I sottufficiali delle forze armate e dei Corpi di polizia, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nella qualifica di applicato prendendo posto dopo l'ultimo impiegato inquadrato nella qualifica stessa ai sensi del comma precedente.

Gli appuntati, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che si trovino in servizio presso il Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri da almeno due anni, possono essere inquadrati nella qualifica di usciere prendendo posto dopo l'ultimo impiegato inquadrato nella qualifica stessa ai sensi del comma primo.

Per ottenere l'inquadramento gli interessati devono produrre domanda, a pena di decadenza, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

All'inquadramento si provvede in base a giudizio favorevole di apposita Commissione, nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che valuterà, per ciascun aspirante, i titoli posseduti, il rendimento nel servizio prestato, l'anzianità di servizio presso gli uffici della Presidenza ed ogni altro utile elemento di giudizio.

Il personale indicato nel primo, secondo e terzo comma del presente articolo che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia compiuto i due anni di servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, purchè ivi in servizio da data non posteriore al 30 giugno 1962, può inoltrare domanda per l'inquadramento entro due mesi dal compimento di tale periodo di servizio; l'inquadramento sarà effettuato nella qualifica iniziale, con le modalità indicate nel comma precedente, a condizione che sussista disponibiltà di posti nella qualifica stessa.

Art. 5.

I posti delle qualifiche iniziali che risulteranno disponibili dopo gli inquadramenti previsti dalla presente legge, sono conferiti mediante pubblici concorsi.

Art. 6.

All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento legislativo concernente il condono in materia di tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1964

SEGNI

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA *A*

Personale della carriera esecutiva

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
325	Archivista superiore	3
271	Archivista Capo	10
229	Primo Archivista	20
202	Archivista	61
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
	Totale	94
229	Assistente alla vigilanza	1

TABELLA *B*

Personale della carriera ausiliaria

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso Capo	5
173	Commesso	8
159	Usciere Capo	47
151	Usciere	
	Totale	**60**

LEGGE 18 maggio 1964, n. 304.

Riapertura dei termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' riaperto fino al 31 dicembre 1965 il termine stabilito con la legge 26 gennaio 1963, n. 32, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1964

SEGNI

MORO — BOSCO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1964, n. 305.

Istituzione in Leopoldville (Congo) di un Consolato di 1ª categoria e soppressione della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Leopoldville.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Cancelleria consolare presso l'Ambasciata in Leopoldville (Congo), è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Leopoldville (Congo) un Consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato meno le regioni di Katanga e del Kivu.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1964
Atti del Governo, registro n. 183, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1964, n. 306.

Istituzione in Nairobi (Kenya) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare e soppressione del Consolato generale di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Consolato generale di 1ª categoria in Nairobi (Kenia), è soppresso.

Art. 2.

E' istituita in Nairobi (Kenia) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita in Nairobi (Kenia) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato, l'Uganda, il Ruanda, il Burundi, le isole Seicelle e dipendenze.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1964
Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 79. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1964.

Ricostituzione per il biennio 1964-1965 del Comitato interregionale assistenza mondariso, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1950, relativo all'avviamento al lavoro degli addetti alla monda, trapianto, taglio e raccolta del riso;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1964, con il quale si è provveduto alla ricostituzione del Comitato interregionale migrazioni mondariso (C.I.M.M.) per il biennio 1964-65;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1950, con il quale è stato istituito, con sede in Milano, presso l'Ufficio regionale del laovro e della massima occupazione, il Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso (C.I.A.M.) avente il compito di formulare proposte per il piano di impiego delle somme destinate all'assistenza delle mondariso e per il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della manodopera migrante occupata nei lavori della campagna risicola, nonchè al ricovero dei figli delle mondarise;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1962 con il quale detto Comitato è stato costituito per il biennio 1962-63;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto Comitato per il biennio 1964-65, con un periodo di durata pari a quello del C.I.M.M., i cui membri fanno parte del Comitato di cui trattasi;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

E' costituito, per il biennio 1964-65, il Comitato interregionale assistenza mondariso con sede presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano.

Il Comitato — presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, quale presidente del Comitato interregionale migrazioni mondariso — è composto, oltre che dai componenti del C.I.M.M., di cui al decreto ministeriale 13 marzo 1964 citato nella premessa, dai seguenti membri:

Vezzoso prof. Bartolomeo, medico provinciale di Milano, rappresentante del Ministero della sanità;

Troisi dott. Fortunato Maria, dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Milano;

Castelletti dott. Armando, direttore della sede dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N.P.I.) di Milano;

Rigat sorella Mimy, ispettrice provinciale delle infermiere volontarie presso il Comitato provinciale della Croce rossa italiana (C.R.I.) di Milano;

Rognoni rag. Ernesto, dell'Ente nazionale risi di Milano;

Casati avv. Adrio, presidente della Federazione provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) di Milano;

Melloni dott. Franco, ispettore per la Lombardia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

Sbrana comm. Ugo, direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) di Milano;

Zandonini dott. Agostino, direttore compartimentale per la Lombardia dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

Morosini cav. Giuseppe, direttore del Patronato provinciale dell'Associazione cattolica lavoratori italiani (A.C.L.I.) di Novara;

Gherardi cav. uff. Giovanni, direttore generale dell'Istituto nazionale di tutela e di assistenza ai lavoratori (I.T.A.L.);

Sando dott. Pasquale, ispettore generale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.);

Bonetti comm. Roberto, dell'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.) di Pavia;

Valcarenghi mons. Pietro, dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di Vercelli;

Martani mons. Carlo, della Pontificia Opera di Assistenza (P.O.A.) di Milano;

Attardi Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale di Milano dell'Ente nazionale di assistenza sociale (E.N.A.S.);

Sitta Arrigo, direttore dell'Ufficio provinciale di Milano dell'Istituto nazionale di assistenza sociale (I.N.A.S.);

Buschi dott. Renato, direttore del Servizio provinciale di Milano dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (I.N.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 maggio 1964

Il Ministro: Bosco

(4249)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1964.

Strada con diritto di precedenza per la strada provinciale Pegognaga-San Giacomo delle Segnate, in provincia di Mantova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Mantova in data 30 gennaio 1964 tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale Pegognaga-San Giacomo delle Segnate;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Mantova in data 23 marzo 1964, n. 2436;

Vista la relazione del servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico), con la quale viene espresso parere favorevole all'accogli-

mento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Mantova, con l'avvertenza che la strada provinciale su cennata perda il diritto di precedenza prima dell'intersezione con le statali per riacquistarlo subito dopo;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale sopra elencata e nei tratti specificati.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Mantova fa carico l'obbligo di apporre i seguenti cartelli:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « DARE PRECEDENZA » ovvero in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « ARRESTO ALL'INCROCIO » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « STOP »);

b) sulla strada a precedenza, i segnali « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » e « FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA » integrati del pannello aggiuntivo di identificazione della strada di cui alla fig. 102-*C* del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420.

Il segnale « STRADA CON DIRITTO DI PRECEDENZA » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « INCROCIO CON STRADA SENZA DIRITTO DI PRECEDENZA » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4244)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1964.

Classificazione tra le provinciali di trentuno strade in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Considerato che ai sensi dell'art. 16 della citata legge la Regione autonoma della Valle d'Aosta ha provveduto alla formazione del piano di tutte le strade in possesso dei requisiti di cui alla legge stessa, per essere classificate provinciali;

Visto il piano generale compilato dall'Ente anzidetto nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade, che, avendo i requisiti di strade provinciali debbono essere classificate tali, giusta l'art. 5 della legge n. 126;

Vista la deliberazione 7 agosto 1959, n. 96, adottata dalla Giunta regionale per l'approvazione del piano;

Ritenuto che detto piano è stato pubblicato nel Foglio annunzi legali del 3 ottobre 1959, n. 18;

Ritenuto che non sono state presentate opposizioni;

Visto il voto n. 1670 in data 8 settembre 1959 con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto il detto piano meritevole di approvazione;

Visto l'unito elenco, allegato quale parte integrante al presente decreto, nel quale sono riportate le strade comprese nel piano *b*) che possono ora essere classificate provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, e della legge 16 settembre 1960, n. 1014, è approvato il piano generale descritto nelle premesse.

Art. 2.

Le strade comprese nel piano *b*) indicate nell'elenco allegato quale parte integrante al presente decreto, sono classificate provinciali ai sensi e per gli effetti delle citate leggi n. 126 e n. 1014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

PROVINCIA DI AOSTA

Elenco delle strade comprese nel piano di provincializzazione classificate provinciali ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Strada		
1. Fenille-Valsavaranche: dalla strada regionale a Fenille-Allaccia le frazioni Bois de Clin e Rovenaud - Termina al capoluogo di Valsavaranche	km.	4+535
2. Rhêmes St. Georges-Rhêmes Notre Dame: dalla strada regionale a Rhêmes St. George-Allaccia le frazioni di Cachoz, Frassiney; Proussa, Barma, Melignon, Artalle e Chanavey - Termina al capoluogo di Rhêmes Notre Dame . . .	»	10+550
3. Statale 26-Valgrisanche: dalla Statale 26 a Leverogne-Allaccia le frazioni di Rochefort, Rovour, Chamençon, Planaval, La Bethaz, Planté e Gerbelle - Termina al capoluogo di di Valgrisanche	»	14+140
4. Eaux Froides-Pila: ha inizio dalla strada regionale a Eaux Froides e termina a Pila in località Pesin	»	4+049
5. Aosta-Roisan: dalla località Ponte di Pietra nel capoluogo di Aosta-Allaccia le frazioni di Roppoz, Moesod, Arsin, Papet, Neyve, Cache - Termina nel capoluogo di Roisan . .	»	6+793
6. Statale 26-St.-Christophe: dalla Statale 26 alla progressiva km. 99,000 circa - Allaccia la frazione Meysattaz e termina sul piazzale del capoluogo di St. Christophe	»	1+585
7. Oyace - Bionaz: dalla strada regionale nel capoluogo di Oyace - Allaccia la frazione Dzovennoz e termina nel capoluogo di Bionaz	»	4+597
8. Pont Bozet-Champorcher: dalla strada regionale a Pont Bozet - Allaccia le frazioni di Chataigne, Frassiney, Savin, Salleret, Mellier e Chateau - Termina nel capoluogo di Champorcher	»	8+440
9. Antey - La Macdeleine: dalla strada regionale Châtillon - Breuil al km. 7+480 - Allaccia il capoluogo di Antey St. André, le frazioni di Petit Antey, Chaillin, Noussan e Lot. - Termina nel capoluogo di La Magdeleine . . .	»	9+500
10. Corbet (bivio) Antagnod (Ayas): dalla strada regionale Verrès - Champoluc in località Corbet - Allaccia la frazione Lignod e termina nell'abitato di Antagnod capoluogo del comune di Ayas	»	3+280
11. Pont St. Martin-Perloz: ha inizio nel capoluogo del comune di Pont St. Martin e termina nel capoluogo di Perloz	»	1+826

12. St. Vincent-Salirod-Chassan-Emarese: dalla nuova circonvallazione nel capoluogo di St. Vincent - Allaccia le Fondi di St. Vincent, frazioni Moron, Salirod, Chassan e Eresa - Termina nel capoluogo di Emarese . . . . . km. 13+500

13. Antey-Torgnon: ha inizio dalla strada regionale Châtillon-Breuil alla progressiva km. 7+600 circa - Allaccia le frazioni di Navillod, Nozon, Chesod, Chanpagnod, Masod, Valleil, Verney e Tuson - Termina nel capoluogo di Torgnon . . . . » 6+500

14. Statale 26-Chambave-Verrayes: Ha inizio dalla Statale 26 in prossimità dell'abitato di Chambave - Allaccia la frazione Marseillé e termina nei piazzale del capoluogo di Verrayes » 6+730

15. Bivio della Strada di Verrayes-St. Denis: dalla strada di Verrayes alla progressiva km. 2+350 circa e termina nel piazzale del capoluogo di st. Denis . . . . . . » 1+615

16. Statale 26-St. Nicolas: dalla Statale 26 in prossimità del capoluogo del comune di St. Pierre - Allaccia le frazioni di Venetaz, Gratillon e Liveroulaz - Termina sul piazzale di Fossaz capoluogo di St. Nicolas . . . . . . » 7+620

17. Bivio di Chateau-Doues: dalla strada regionale Statale 27-Valpelline in località Chateau - Termina nel capoluogo di Doues . . . » 6+750

18. Statale 26-Stazione Ferrovie dello Stato di Châtillon-Pontey: dalla Statale 26 in prossimità dell'abitato di Châtillon - Allaccia la stazione ferroviaria di Châtillon, le frazioni di Torin, Clapey e Lassola - Termina nel capoluogo di Pontey . . . . » 4+700

19. Statale 26-Fenis: ha inizio dalla Statale 26 in prossimità dell'abitato di Nus e termina nel capoluogo di Fenis . . . . » 1+838

20. Statale 26-La Salle: ha inizio dalla Statale 26 e termina nel capoluogo di La Salle . » 0+836

21. Statale 27-Allain: dalla Statale 27 a monte della località Condemine - Allaccia le frazioni di Ayez e Allesod - Termina nel capoluogo di Allain . . . . » 4+950

22. Statale 27-Bosses: ha inizio dalla Statale 27 - Termina nel capoluogo di Bosses . . . » 1+450

23. Statale 26-St. Marcel: dalla Statale 26 in prossimità della Centrale SIP - Allaccia le frazioni di Lillaz e Prelaz - Termina nel capoluogo di St. Marcel . . . . » 1+200

24. Statale 26-Brissogne: dalla Statale 26 in prossimità dell'abitato di Quart - Allaccia le frazioni di Neiran e Moulins - Termina nel capoluogo di Brissogne . . . . » 1+840

25. Bivio Ponte Suaz-Pollein: dalla località Ponte Suaz del comune di Aosta e termina del comune di Pollein . . . . » 2+800

26. Bivio Ponte Suaz-Gressan-Jovençan: dalla località Ponte Suaz del comune di Aosta - Allaccia il capoluogo del comune di Gressan - Termina nel capoluogo di Jovençan . . . » 4+100

27. Statale 26-Sarre: dalla Statale 26 - Termina sul piazzale del capoluogo di Sarre . . » 0+300

28. Statale 26-Avise: dalla Statale 26 in prossimità dell'abitato di Runaz - Termina al capoluogo del comune di Avise . . . . . . » 0+648

29. Statale 26-Arnaz: ha inizio dalla Statale 26 - Termina nel capoluogo di Arnaz . . . . » 1+800

30. Statale 26-Champdepraz: dalla Strada statale 26 - Allaccia la frazione La Fabbrica e termina nel capoluogo di Champdepraz . . » 1+000

31. Statale 26-Issogne: dalla Strada statale 26 in prossimità dell'abitato di Verrès e termina nel capoluogo di Issogne . . . . . . » 0+900

In totale . . . . km. 144+372

Il Ministro: PIERACCINI

(4245)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1964.

Classificazione tra le provinciali di trentasei strade in provincia di Milano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 10 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1960, numero 57548, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Milano e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano sono comprese le seguenti 36 strade che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale:

1) Sesto-Bornago e diramazione per Cassina de' Pecchi-innesto rete urbana di Sesto San Giovanni (viale Rimembranze)-innesto strada provinciale n. 13 « Monza-Melzo » a Bornago-diramazione dal chilometro 7,993-innesto Strada statale n. 11 « Padana Superiore » al km. 160,110 . km. 14,973

2) Sesto San Giovanni-Nova Milanese-innesto strada provinciale n. 5 « Villa di Monza » nei pressi di Cinisello-Cinisello Balsamo-innesto strada provinciale n. 9 « Vallassina » a Nova Milanese . . . . » 6,724

3) Bollate-Lazzate-innesto Strada statale n. 233 « Varesina » in località Torretta - Garbagnate - Cesate - Solaro - Ceriano Laghetto-Cogliate-Misinto-Lazzate-confine con la provincia di Como verso Cermenate » 15,121

4) Bernareggio-Ronco-confine-innesto strada provinciale n. 3 d'Imbersago-confine territoriale con la provincia di Como a breve distanza dalla Strada statale n. 36 dello Spluga . . . . » 2,633

5) Rho-Arese-innesto rete urbana di Rho (incrocio di via Terrazzano con via Monte Cervino) Terrazzano-Arese-innesto Strada statale n. 233 Varesina, lato destro alla progressiva km. 12,680 in località Torretta . . . . » 4,636

6) Cammago-Rovello Porro-diramazione per Rovellasca-innesto strada provinciale n. 174 « Lazzate-Meda » fra Lentate e Meda-Camnago-Birago-Misinto-innesto strada provinciale n. 118 « Seregno-Cogliate » presso il confine provincia di Como verso Saronno-diramazione innesto strada provinciale n. 133 « Bollate-Lazzate » a Misinto-confine provincia di Como verso Rovellasca . . . . » 9,011

7) Lesmo-Besana-innesto strada provinciale n. 177 « Bellusco-Gerno » a Lesmo - Correzzana - Bruroga - innesto strada provinciale n. 6 « Monza-Carate-Besana » a Besana Brianza . . . . » 6,623

8) Bellusco - Cornate - innesto strada provinciale n. 177 « Bellusco-Gerno » a Bellusco-Mezzago-innesto strada provinciale n. 178 « Roncello-Cornate-Confine » a Cornate d'Adda . . . . km. 4,732

9) Rosate-Binasco e diramazione-innesto strada provinciale n. 30 « Binasco-Vermezzo » al km. 8,075 a Rosate-Bettola-Calvignasco - Vernate - Pasturago innesto Strada statale n. 35 « dei Giovi » al chilometro 107,200 a Binasco; diramazione: innesto ramo principale a Bettola di Calvignasco-confine provincia di Pavia verso Casorate Primo . . . . » 12,220

10) Melegnano-Landriano-innesto strada provinciale n. 17 « Melegnano-Sant'Angelo » lato destro-confine con la provincia di Pavia verso Landriano . . . . . . » 3,660

11) Baranzate-Mombello-innesto strada provinciale n. 199 « Baranzate-Sesto San Giovanni » a Baranzate-Bollate-Senago-Limbiate-innesto strada provinciale n. 173 « Mombello-Canonina di Truggio » a Mombello . . . . » 10,366

12) Pantigliate - Rodano - diramazione per Limito-innesto Strada statale n. 415 « Paullese » lato sinistro-innesto strada provinciale n. 14 « Rivoltana » alla progressiva km. 6,940 lato destro-diramazione: innesto con il ramo principale al bivio per Briavacca-innesto strada provinciale n. 14 « Rivoltana » alla progressiva chilometri 4,800 . . . . » 9,882

13) Corsico-Rozzano e diramazioni-innesto strada provinciale n. 29 « Vigevanese » al km. 6,230 a Corsico-Assago-innesto Strada statale n. 35 « Dei Giovi » al km. 113,320 a Rozzano - Diramazione: per Buccinasco: innesto ramo principale presso Romano Banco - Romano Banco - innesto rete urbana di Buccinasco - Diramazione per Milano: innesto ramo principale ad Assago-confine comune di Milano verso Bazzana superiore . . . . . . » 11,542

14) Crespiatica-Dovera e diramazione-innesto Strada statale n. 235 « Orzinuovi » lato destro-confine con la provincia di Cremona verso Dovera - Diramazione: innesto con il ramo principale a Crespiatica-confine con la provincia di Cremona verso Pandino . . . . » 3,204

15) Muzza-Villanuova - innesto con la strada provinciale n. 187 « Muzza-Massalengo » al km. 0,397 lato destro-innesto con la strada provinciale n. 167 « Sant'Angelo-Motta Visconti » al km. 4,350 . » 4,480

16) Borghetto-Ossago-via Emilia-innesto strada provinciale n. 23 « Lodi S. Colombano » alla progressiva km. 8,240 lato sinistro-innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » . . . . » 6,619

17) Mairago-Basiasco-innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » a Mairago-innesto strada provinciale n. 26 « Antica Cremonese » a Basiasco . . . . » 2,826

18) Corno Vecchio-Corno Giovine-innesto con la strada provinciale n. 27 « Castiglione-Castelnuovo Bocca d'Adda » al km. 11,889 lato destro-innesto con la strada provinciale n. 193 « Maleo-Corno-Giovine » al km. 3,760 . . . . km. 3,132

19) Concorezzo-Burago-innesto strada provinciale n. 211 « Burago-Ornago » a Burago . . . . » 3,677

20) Montanaso-Quartiano - 1° tronco: innesto Strada statale n. 9 « via Emilia » in località Torretta di Lodi-innesto strada provinciale n. 16 « San Grato-Paullo-Zelo Buon Persico » alla progressiva km. 1,135 - 2° tronco: innesto strada provinciale numero 16 « San Grato-Paullo-Zelo-Buon Persico » alla progressiva km. 2,665 lato sinistro-innesto strada provinciale n. 158 « Villavesco-Paullo » . . . . » 7,387

21) Sulbiate-confine Verderio - innesto strada provinciale n. 177 « Bellusco-Gerno » a Sulbiate Inferiore-Sulbiate Superiore-confine provincia di Como verso Verderio . . . . » 2,927

22) Corsino-Cesano Boscone-innesto strada provinciale n. 43 « Milano-Gaggiano » al km. 1,340-abitato di Cesano Boscone (incrocio via Roma, via Libertà e via Principale) . . . . » 1,403

23) Casalmaiocco - Vizzolo - Predabissi - via Emilia-innesto strada provinciale numero 159 « Sordio-Bettola di Peschiera » lato sinistro a Casalmaiocco-innesto con la Strada statale n. 9 « via Emilia » a Melegnano . . . . » 2,698

24) Lissone-Muggio-innesto strada provinciale n. 42 « Nuova Vallassina » a Lissone-innesto strada provinciale n. 10 « Monza-Saronno » a Muggiò . . . . . » 0,894

25) Meda-confine Figino-innesto strada provinciale n. 174 « Lazzate-Meda » a Meda confine provincia di Como verso Figino . . . . » 3,679

26) Boffalora Ticino-Vittuone-innesto strada provinciale n. 117 « Robecco-Bienate » a Boffarola Ticino (via Roma)-Marcallo con Casone-Santo Stefano Ticino-innesto strada provinciale n. 34 « Di Turbigo » a Vittuone . . . . » 9,198

27) Robecco - Cisliano - innesto strada provinciale n. 31 - Abbiategrasso - Castano Primo » al km. 4,990 a Robecco-Cerello-Battuello-innesto strada provinciale n. 114 « Baggio-Castelletto » a Cisliano . . . » 9,335

28) Corbetta-Albairate-innesto strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso-Santo Stefano Ticino » a Corbetta-Cerello-innesto strada provinciale n. 114 « Baggio-Castelletto » ad Albairate . . . . . . » 5,212

29) Arluno - Pogliano - innesto strada provinciale n. 214 Casorezzo-Arluno-Rho (via Monte Grappa) ad Arluno-innesto strada provinciale n. 172 « Baggio-Nerviano » in Pogliano . . . . » 5,045

30) Sedriano-Pregnana-innesto strada provinciale n. 239 Sedriano-Vanzago-Rho presso Sedriano-innesto strada provinciale n. 214 Casorezzo-Arluno-Rho presso Pregnana . . . . km. 2,209

31) Sulbiate - Mezzago - innesto strada provinciale n. 210 « Sulbiate-confine Verderio » a Sulbiate superiore-Cascina Orobona-innesto strada provinciale n. 178 « Roncello-Cornate-confine a Mezzago » . » 2,341

32) Gaggiano - Cisliano - innesto strada provinciale n. 29 « Vigevanese » in località Bettolino di Gaggiano-San Vito-Bestazzo-innesto strada provinciale n. 114 « Baggio-Castelletto » presso il cimitero di Cisliano . . . . » 5,228

33) Turano - Cevanago - innesto con la strada provinciale n. 26 « Antica Cremonese » al km. 8,810 lato sinistro-innesto con la strada provinciale n. 169 « via Emilia-Cavenago » al km. 4,920 . . . . » 5,897

34) Robecco sul Naviglio-Corbetta-innesto strada da provincializzare n. 227 « Robecco - Cisliano - Cascina Preloreto » - innesto strada provinciale n. 197 « Abbiategrasso - Santo Stefano Ticino » a Corbetta . . . . » 2,439

35) Arluno - Sedriano - innesto strada provinciale n. 214 Casorezzo-Arluno-Rho ad est dell'abitato di Arluno (incrocio via F. Turano)-innesto strada provinciale n. 299 Sedriano-Vanzago-Rho a nord dell'abitato di Sedriano (incrocio di via Gramsci) . . . . » 2,600

36) Ossona-Arluno-innesto strada provinciale n. 128 Magenta-Dairago in abitato di Ossona (piazza Litta-Modignani)-innesto strada provinciale n. 214 Casorezzo-Arluno-Rho in Arluno . . . . » 2,770

In totale . . . km. 207,323

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le trentasei strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 207,323.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4247)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1964.

Classificazione tra le provinciali di dieci strade in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1960, numero 72632, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Cremona e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nell'elenco allegato come parte integrante al decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) sono comprese le seguenti 10 strade, che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale:

1) da Madignano per Izano-Offanengo-Bottaiano e Camisano al confine con la provincia di Bergamo verso la statale Padana Superiore tra Sola ed Isso . . km. 10,300

2) da Cumignano sul Naviglio per Genivolta-Azzanello e Castelvisconti a Bordolano . . . . » 14,000

3) da Cremona per Malagnino-Pieve San Giacomo-Ca' d'Andrea e Voltido alla strada provinciale Casalmaggiore Piadena » 27,500

4) dalla strada provinciale di Bozzolo a Villanova per Rivarolo del Re al confine con la provincia di Mantova verso Commessaggio . . . . » 7,800

5) da Trigolo per Cumignano sul Naviglio a Ticengo . . . . » 7,500

6) da Cremona per Gerre de' Caprioli e Stagno Lombardo a Polesine . . . . » 14,000

7) da Castelleone per Ripalta Arpina e Crema . . . . » 10,400

8) Paderno Ponchielli-strada provinciale Castelleone-Sesto Cremonese-strada provinciale Milanese-Spinadesco . . . . . » 10,500

9) da Grontardo per Scandolara Ripa d'Oglio al confine con la provincia di Brescia verso Seniga . . . . » 5,000

10) dalla strada provinciale Giuseppina in località Ca' de' Soresini per Voltido e la Strada statale Padana Inferiore a Drizzona . . . . » 8,500

In totale . . . km. 115,500

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126, e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le dieci strade di cui alle premesse dell'estesa complessiva di km. 115,500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1964

Il Ministro: PIERACCINI

(4246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

L'ing. Elio Piunti, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 24 maggio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Bologna il 22 aprile 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(4186)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 20 marzo 1964, riguardante: « Ammontare, ripartizione, condizioni e modalità di conferimento di borse di studio annuali e pluriennali per l'anno scolastico 1964-65 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 in data 8 aprile 1964, all'art. 2, pagina 1423, seconda colonna, riga quinta, ove è detto « . . . alla conferma delle borse per il 1963-64 contenute . . . », leggasi: « . . . alla conferma delle borse per il 1964-65 contenute . . . »;

nella tabella di ripartizione fra i Provveditorati agli studi del fondo di lire 6000 milioni stabilito per l'anno scolastico 1964-65, annessa al decreto medesimo, pagina 1426, tabella *A*, colonna *a*), in riferimento alla provincia di Alessandria, la cifra indicata di: « 14.480.000 », è rettificata in: « 15.480.000 »; e in riferimento alla provincia di Cremona, la cifra indicata di: « 11.490.000 », è rettificata in: « 11.940.000 ».

(4303

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Sassari il 28 dicembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1964, registro n. 24 Pubblica istruzione, foglio n. 318, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto dal prof. Alagna Domenico avverso il provvedimento ministeriale del 25 luglio 1960, con il quale, in parziale accoglimento di un ricorso gerarchico, gli venne ridotta la punizione disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dall'insegnamento da un anno a sei mesi.

(4294)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 mod. 241 D.P. — Data: 1º ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale di Arezzo — Intestazione: Mariottini Ida, nata a Foiano il 10 marzo 1886 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 1.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 147 mod. 241 D.P. — Data: 12 giugno 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Como — Intestazione: Corrado Corradino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 mod. 241 D.P. — Data 27 agosto 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Pisanti Grazia, nata a Maddaloni l'11 marzo 1888 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 31.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 52 mod. 241 D.P. — Data 27 ottobre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Campobasso — Intestazione: Rateni Maria, nata a Erie (Pa) U.S.A. il 26 gennaio 1907 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 5.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 141 mod. 241 D.P. — Data: 20 novembre 1962 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo — Intestazione: Berardengo rag. Oreste, nato a Maiola il 9 settembre 1901 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 144 mod. 241 D.P. — Data 1º febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Salerno — Intestazione Santoriello Francesco, nato a Cava dei Tirreni il 23 luglio 1901 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale lire 6.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1482 mod. 241 D.P. — Data: 15 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: De Angelis Roberto, nato Roccamonfina il 9 dicembre 1928 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 76.300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 mod. 241 D.P. — Data: 27 febbraio 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Asti — Intestazione: Maggiora Giuseppe, nato a Castagnole M.to il 23 maggio 1906 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3437 mod. 25-A D.P. — Data: 4 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Pace Giuliano, nato a Roma il 24 marzo 1929 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 5.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 D.P. — Data: 16 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Caserta — Intestazione: Santacroce Giovanni, nato a Staturano di Caserta l'8 giugno 1922 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 15.500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 8 maggio 1964

(4119) *Il direttore generale reggente*: GRECO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33642/6295, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione a Di Niccolo Vincenzo, nato in Andria il 27 febbraio 1898 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo in Canosa ed Andria estesa mq. 690 riportata in catasto alle particelle numeri 3 parte, e 109 parte, del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 120.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33613/6296, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Pisicchio Luigi, nato in Corato l'uno febbraio 1922, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 493 riportate in catasto alla particella n. 106 parte, del foglio di mappa n. 164 ed alla particella n. 92-*b* *l* del foglio di mappa *n.* 151 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 480-*d* e 479-*d*.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33645/6298, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Suriano Maria, nata in Andria l'11 novembre 1881, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 360 riportate in catasto alla particella n. 95 parte del foglio di mappa n. 101 ed alla particella n. 52-*a n* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 230 e 229.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33644/6297, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Ciciriello Giuseppe, nato in Andria il 2 novembre 1917 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 1026 riportate in catasto alla particella n. 73 parte, del foglio di mappa n. 128 ed alla particella n. 139-*b* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 311 e 310.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33634/6287, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Farina Maria, nata in Andria il 14 ottobre 1921 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 176 riportate in catasto alla particella n. 114 parte del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 126-*c* e 126-*g*.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33646/6299, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Mastrorillo Michele, nato in Andria il 25 settembre 1908, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 465 riportata in catasto alla particella n. 140-*a e* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 341.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33639/6292, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Matera Michele, nato in Andria il 16 aprile 1908 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 896 riportata in catasto alla particella n. 84-*a* del foglio di mappa n. 130 del comune di Andria e nella planimettia tratturale con il n. 359.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33640/6293, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Liastro Riccardo, nato in Andria il 21 novembre 1910 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 214 riportata in catasto alla particella n. 140-*g* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 322.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33641/6294, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Liastro Francesco, nato in Andria il 15 agosto 1876, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 200 riportata in catasto alla particella n. 140-*o* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 328.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33638/6291, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Farina Antonietta, nata in Andria il 18 gennaio 1924 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 226 riportate in catasto entrambi alla particella n. 114 parte del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 126-*b* e 126-*f*.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33637/6290, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Di Bari Riccardo, nato in Andria il 15 ottobre 1925 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 408 riportata in catasto alla particella n. 34-*m* del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 402.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33636/6289, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Cannone Michele, nato in Andria il 7 marzo 1891 della zona demaniale facente parte del tratturo « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 50 riportata in catasto alla particella n. 11-*a* del foglio di mappa n. 131 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 372.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33635/6288, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Calvano Antonio, nato in Andria il 7 agosto 1931, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 576 riportata in catasto alla particella n. 63-*a d* del foglio di mappa n. 129 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 305.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33656/6309, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Farina Anna, nata in Andria l'8 gennaio 1917, Farina Maria nata in Andria il 14 ottobre 1921 e Farina Antonietta nata in Andria il 18 gennaio 1924 della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 96 riportata in catasto alla particella n. 114 parte del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 126-*d*.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33655/6308, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Grassitelli Domenico, nato in Andria il 23 dicembre 1893, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estesa mq. 1000 riportata in catasto alla particella n. 11-*g* del foglio di mappa n. 131 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 376.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33654/6307, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per l'alienazione a Farina Anna, nata in Andria l'8 gennaio 1917, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 162 riportate in catasto alla particella n. 114 parte del foglio di mappa n. 100 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 126-*e* e 126-*h*.

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1964, numero 33647/6300, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione ad Agresti Vincenzo, nato in Andria il 28 febbraio 1882 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Canosa ed Andria estese mq. 404 riportate in catasto alla particella n. 76 parte, del foglio di mappa n. 110 ed alla particella n. 52-*a z* del foglio di mappa n. 111 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 248 e 247.

(4297)

Divieto di pesca della cheppia nella provincia di Rovigo

Con decreto ministeriale 14 maggio 1964, è stato disposto che, per il corrente anno, nella provincia di Rovigo, il divieto di pesca dal 15 maggio al 15 giugno, previsto per la cheppia dall'art. 13 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, è ritardato al periodo 15 giugno-16 luglio.

Durante il periodo 15 maggio-15 giugno, ogni spedizione di cheppie, comunque effettuata, deve essere accompagnata da un certificato, rilasciato dalle autorità locali, dal quale risulti che le cheppie medesime sono state pescate nella provincia di Rovigo.

(4296)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di zone site in Venezia - Marghera

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 10 gennaio 1964, sono state dismesse dal pubblico Demanio marittimo e trasferite ai beni patrimoniali dello Stato le zone site nell'ambito della laguna di Venezia, aventi la superficie di ettari 1999.46,30, riportate nel catasto del comune di Mira al:

Foglio n. 43 - mappali 98 - 99 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 113 - 114 - 125 - 126.
Foglio n. 44 - mappali 96 - 97 - 99 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 127 - 128 - 129 - 130.
Foglio n. 52 - mappali 16 - 21 - 22 - 26.
Foglio n. 53 - mappali 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25.
Foglio n. 54 - mappali 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33.
Foglio n. 55 - mappali 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15.
Foglio n. 56 - mappali 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18.
Foglio n. 57 - mappali 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10.
Foglio n. 58 - mappali 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15.
Foglio n. 59 - mappali 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

(4339)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 28 luglio 1935, n. 1747/R/Gab. con cui alla signora Delueg Anna, nata a Vipiteno l'11 maggio 1903 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Tomasini;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 febbraio 1964 dalla predetta, in atto residente a Val di Vizze;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio di Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto dige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12078/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 28 luglio 1935, numero 1747/R/Gab. è revocato a decorere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Tomasini Anna, nata l'11 maggio 1903 a Vipiteno e residente a Val di Vizze viene ripristinato nella forma tedesca di Delueg.

Il sindaco del comune di Val di Vizze provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 8 maggio 1964

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(4213)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami a trentanove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva degli archivi di Stato, riservato ad alcune categorie di personale dell'Amministrazione archivistica.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, trentanove dei posti attualmente disponibili nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, devono essere conferiti mediante concorso riservato ad alcune categorie di impiegati in servizio presso la stessa Amministrazione;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a trentanove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservato alle seguenti categorie di personale:

1) impiegati dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno tre anni presso la stessa Amministrazione e che, alla data del presente bando, siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso la Facoltà di magistero;

2) impiegati della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato che, alla data del presente bando, si trovano nelle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 161 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

3) impiegati che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si trovavano in servizio da almeno due anni presso le sezioni o sottosezioni di archivio di Stato e che, alla data del presente bando, siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati al numero uno del presente articolo.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) titolo di studio come specificato nel precedente articolo;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da a) ad e) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi militari o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università o dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'appartenenza alla categoria di personale alla quale il concorso è riservato;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

l) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo), in cui intendano sostenere le prove orali di cui ai numeri V) e VI) dell'art. 6 del preseste bando;

m) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

n) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati già appartenenti all'Amministrazione degli archivi di Stato nella domanda potranno limitarsi a dichiarare quanto richiesto nei precedenti punti *a*), *b*), *f*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*).

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 6.

L'esame consiste in quattro prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente ai nosti giorni;

II) Diritto amministrativo e costituzionale;

III) Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) le materie delle prove scritte;

II) nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) Economia politica;

IV) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, metodi e dati statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

V) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 7.

Nella prova orale facoltativa sulle lingue straniere comprese nel programma di esame la Commissione può assegnare, ove il candidato dimostri di conoscerle correntemente, un maggior numero di punti, non superiore a tre, da aggiungere alla votazione complessiva.

Inoltre a favore dei candidati che si sottoporranno alla prova di lingua tedesca, la Commissione potrà attribuire fino a un altro punto da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 8.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario - carta di identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 9.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello, in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 11.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 10, i documenti (indicati nel successivo art. 13) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — sempreché siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 11, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni diguerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinicale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27260/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione rilasciata dal Prefetto della Provincia ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

13) dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

14) dipendente di altra Amministrazione dello Stato o di enti pubblici minori: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

15) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 13.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera B) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 11;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i candidati invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1947, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio del congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, il godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 16, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 16.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 18.

L'Amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati vice archivisti di Stato in prova della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 20.

Il funzionario dirigente la Sezione I della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 gennaio 1964

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1964
Registro n. 11 Interno, foglio n. 22

(3901)

Concorso pubblico per esami a ventinove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409 contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera direttiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili 29 posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a ventinove posti di vice archivista di Stato in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in lettere, o in filosofia, oppure laurea in materie letterarie o in pedagogia conseguita presso le facoltà di magistero;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentasette anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e 25 ottobre 1960, n. 1306;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate

tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e dei ruoli aggiunti dello Stato, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A* del precedente art. 2, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 200 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo, dei ruoli aggiunti o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco o spagnolo), in cui intendono sostenere le prove orali di cui ai numeri V) e VI) dell'art. 7 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

L'esame consiste di quattro prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

I) Storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano di occidente ai nostri giorni;

II) Diritto amministrativo e costituzionale;

III) Storia del diritto italiano con particolare riferimento al diritto pubblico;

IV) traduzione in italiano di un brano latino (con l'uso del vocabolario).

Prova orale:

I) le materie delle prove scritte;

II) nozioni di archivistica con particolare riguardo alla legislazione archivistica odierna;

III) Economia politica;

IV) nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato. Nozioni di statistica teorica (generalità, leggi, metodi e dati statistici) ed applicata (statistica della popolazione e demografica, statistiche economiche);

V) una lingua straniera a scelta del candidato (conversazione e traduzione a vista di un brano dal francese o inglese o tedesco o spagnolo);

VI) altra lingua straniera (tra quelle indicate precedentemente) a scelta del candidato (prova facoltativa).

Art. 8.

Nella prova orale facoltativa sulle lingue straniere comprese nel programma di esame la Commissione può assegnare, ove il candidato dimostri di conoscerle correntemente, un maggior numero di punti, non superiore a tre, da aggiungere alla votazione complessiva.

Inoltre a favore dei candidati che si sottoporranno alla prova di lingua tedesca, la Commissione potrà attribuire fino a un altro punto da aggiungere alla votazione complessiva.

Art. 9.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario - carta di identità - tessera postale - porto d'armi - passaporto - patente automobilistica.

Art. 10.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello, in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 11.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 12.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 10, i documenti (indicati nel successivo art. 13) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 13.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 12, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinicale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per cause di servizio, attestante tale circostanza;

7) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

8) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

9) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

10) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio;

11) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

12) ex combattente o assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: l'attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

13) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

14) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'Interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 12;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra alla visita collegiale di controllo, di cui all'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso dei requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1947, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 18.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art, 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo o dei ruoli aggiunti dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 17.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 19.

L'Amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 20.

I vincitori del concorso sono nominati vice archivisti di Stato in prova della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Art. 21.

Il funzionario dirigente la Sezione I della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 gennaio 1964

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1964
Registro n. 10 Interno, foglio n. 385.

(3902)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Conservatorio di musica di Cagliari.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto-legge 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami al posto di insegnante di teoria, solfeggio e dettato musicale nel Conservatorio di musica di Cagliari.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni: per coloro che hanno partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è ancora elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli Istituti statali di istruzione artistica o quali titolari in Istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio come sopra prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno altresì nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titoli di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti. I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, che ai sensi del l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza e di preferenza) gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dalle vigenti disposizioni di cui alle lettere che seguono nel presente articolo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate, quale che sia la categoria di pensione di cui godono: la prescritta dichiarazione rilasciata dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1948, rilasciato dall'Amministrazione al cui servizio hanno contratto l'invalidità, oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare, oltre la categoria di pensione cui gli invalidi sono ascritti, anche la voce dell'invalidità da cui sono stati colpiti, quando non si tratti di pensione delle prime otto categorie;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa munita di bollo da L. 200, rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato in carta bollata da L. 200, rilasciata dal Ministero della difesa ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione in carta bollata da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: una attestazione in bollo da L. 200, del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

g) i profughi di cui agli articoli 1 e 9 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, prorogata con legge 10 febbraio 1961, n. 80, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della detta legge n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

h) gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: un certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra;

i) gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 200, del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

l) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra: l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) i coniugati, nonchè i vedovi con prole ed i capi di famiglia numerosa: lo stato di famiglia in bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero, siano stati deportati o internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio;

q) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico o gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

r) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 abbiano cessato dal servizio a domanda oppure d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 200 dell'autorità militare;

s) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti d'istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 200) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio, la materia o le materie d'insegnamento e la qualifica riportata;

t) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e rispettivamente il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è approvata la terna di cui al successivo art. 9 ed è dichiarato il vincitore del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 21° anno di età e non superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti qualora non lo abbiano già fatto, in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenze o precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna.

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

3) certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana

e robusta costituzione, ai sensi della legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro o degli alunni;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200;

6) documento militare; per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali; ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti:

per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo:

per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco o contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima); certificato di esito di leva in bollo da L. 200, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto:

per i candidati infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della documentazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, e di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti: copia dello stato di servizio in bollo da L. 200 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che il detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio o di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed Amministrazioni, compresi quelli della pubblica istruzione.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sul programma indicato in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata, o con telegramma, del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero (Ispettorato per l'istruzione artistica - ufficio concorsi) ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso nella valutazione dei candidati terrà conto oltre che delle prove di esame, anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5 del terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica.

Il vincitore del concorso che non accetti la nomina non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinuncia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1964
Registro n. 32, *foglio n.* 96

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

di concorso a cattedre di teoria, solfeggio e dettato musicale nei Conservatori di musica

1\. - *a*) Eseguire a prima vista un solfeggio in chiave di violino e un solfeggio in chiave di basso, con combinazioni ritmiche difficili;

b) eseguire a prima vista un solfeggio, meno difficile dei precedenti, nel setticlavio.

2\. - *a*) Accennare con la voce a prima vista un solfeggio di non facile intonazione, in chiave di violino, senza accompagnamento, prendendo l'intonazione dal diapason;

b) trasportare, non oltre un tono sopra o sotto, un frammento per canto e pianoforte accennando la parte del canto con la voce;

c) armonizzare al pianoforte, seduta stante, un solfeggio cantato non difficile, assegnato dalla Commissione esaminatrice.

3\. - *a*) Comporre, seduta stante, un solfeggio parlato rispondente a un determinato scopo didattico, indicato dalla Commissione esaminatrice;

b) comporre, seduta stante, un solfeggio cantato, su tema dato dalla Commissione esaminatrice;

c) scrivere, sotto dettatura, un facile brano ad una voce, eseguito al pianoforte da un componente della Commissione.

4\. - Comporre e scrivere l'accompagnamento per pianoforte di una melodia assegnata dalla Commissione esaminatrice. Per tale prova, da svolgersi in stanza fornita di pianoforte, sono assegnate otto ore.

5\. - *a*) Impartire una lezione pratica ad un allievo di I corso e ad uno di III corso;

b) esporre oralmente i propri criteri didattici e dimostrare di conoscere i principali sistemi d'insegnamento e le più significative opere didattiche riguardanti il solfeggio, parlato e cantato, e la teoria musicale;

c) dimostrare di aver conoscenza della fisiologia vocale e dell'impostazione delle voci, specialmente per quanto attiene a quelle dei fanciulli.

(3900)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'elettrotecnica, elettronica e tecnologia relative, telecomunicazioni, elettrotecnica e radiotecnica, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 19 del 7 maggio 1964, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a tre posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'elettrotecnica, elettronica e tecnologia relative, telecomunicazioni; elettronica e radiotecnica, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

(4288)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centosessantotto posti di applicato aggiunto in prova, nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 20 del 14 maggio 1964, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 gennaio 1964, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a centosessantotto posti di applicato aggiunto in prova, nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(4287)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Treviso, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 19 del 7 maggio 1964, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 dicembre 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, a due posti di inserviente in prova presso il Provveditorato agli studi di Treviso, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1962.

(4286)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la zootecnica e caseificio, indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - Parte II - n. 19 del 7 maggio 1964, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1963, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la zootecnia e caseificio indetto con decreto ministeriale 12 giugno 1962.

(4289)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a posti di preside nella Scuola media ad ordinamento speciale di Ortisei, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 5, del 30 gennaio 1964 è stata pubblicata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a un posto di preside della Scuola media ad ordinamento speciale di Ortisei, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1962.

(4260)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia aeronautica - per l'anno accademico 1963-64.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 3 aprile 1963, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami per la ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, alla 1ª classe dei corsi dell'Accademia aeronautica - anno accademico 1963-64, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1963, registro n. 17 Difesa-Aeronautica, foglio n. 287;

Visto il decreto ministeriale in data 28 giugno 1963, con il quale è prorogato il termine di scadenza del predetto concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1963, registro n. 30 Difesa-Aeronautica, foglio n. 103;

Visto il decreto ministeriale in data 12 agosto 1963, con il quale è nominata la Commissione di esami del predetto concorso;

Considerato che, a decorere dal 25 settembre 1963, il generale B.A. in servizio permanente effettivo Spadaccini Paolo assumerà il comando dell'Accademia aeronautica;

Considerato che il colonnello A.A.r.n. pilota in servizio permanente effettivo Attanasio Francesco non potrà esplicare l'incarico di membro della Commissione di esami di cui sopra, per sopraggiunti inderogabili motivi di servizio;

Decreta:

Il generale D.A. in servizio permanente effettivo Magistrelli Remo, presidente della Commissione di esami indicata in preambolo, è sostituito in tale incarico dal generale B.A. in servizio permanente effettivo Spadaccini Paolo.

Il colonnello A.A.r.n. pilota in servizio permanente effettivo Attanasio Francesco, membro della predetta Commissione, è sostituito in tale incarico dal generale B.A. in servizio permanente a disposizione Marasco Massimo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1963
Registro n. 45 Difesa-Aeronautica, foglio n. 131

(4265)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5577 del 30 novembre 1963 col quale venne costituita la Commissione esaminatrice per il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in comuni della Provincia al 30 novembre 1961:

Considerato che il presidente nominato, dott. Pasquale Suriano, per indisponibilità, non può partecipare alle riunioni della predetta Commissione e che, pertanto, si rende necessario procedere alla di lui sostituzione;

Vista la nota n. 9/B-13-2560 del 29 aprile 1964, con la quale il sig. prefetto ha designato il vice prefetto dott. Maiorana Antonio quale presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le funzioni di presidente della Commissione giudicatrice del Concorso a posti di medico condotto vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1961 sono affidate al vice prefetto dott. Maiorana Antonio.

Salerno, 5 maggio 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(4226)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6243 del 22 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 14 novembre 1963, e successive modificazioni, col quale si provvedeva all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963;

Visto che l'ostetrica Guglielmo Teresa, già assegnataria della condotta di Bitonto - frazione Mariotto, a seguito della rinuncia della candidata che la precede in graduatoria, ha optato per la condotta del comune di Bitetto;

Considerato che, per quanto sopra, si è resa vacante la condotta di Bitonto - frazione Mariotto;

Viste le domande presentate dalle candidate che seguono in graduatoria le prime assegnatarie e l'ordine di preferenza delle sedi da esse indicate;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

A modifica del succitato decreto n. 6243 del 22 ottobre 1963, e successive modificazioni;

Decreta:

L'ostetrica Marziliano Francesca, nata il 22 luglio 1930, è dichiarata vincitrice del concorso bandito con decreto n. 1754 del 12 marzo 1963, ed assegnata alla condotta di Bitonto - frazione Mariotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio dell'Ufficio sanitario provinciale e del Comune interessato.

Bari, addì 11 maggio 1964

Il medico provinciale: CARONNA

(4266)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI IMPERIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4845 e 4846 del 12 dicembre 1963, con i quali è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1962 nella provincia di Imperia, e sono state assegnate le condotte ai candidati dichiarati vincitori;

Visto che il dott. G. B. Vittorio Emanuelli, vincitore della condotta medica di Cosio d'Arroscia ed i dottori: Tagliasacchi Carlo, Bessone Leonardo, Ciocca Francesco, Luigi Bonaldo-Vichi, Perfumo Giorgio, Testa Bernardo, Merlino Antonio, Boveri Michele e Scampini Mario, collocati in graduatoria dopo il predetto, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunciare alla condotta medesima;

Visto che il dott. Enrico Marchioni, che segue in graduatoria il dott. Mario Scampini, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Cosio d'Arroscia;

Visti gli artt. 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1959, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del proprio decreto n. 4846 del 12 dicembre 1963, il dott. Enrico Marchioni è assegnato alla condotta medica del comune di Cosio d'Arroscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dello Ufficio del medico provinciale, della Prefettura di Imperia e del comune di Cosio d'Arroscia.

Imperia, addì 11 maggio 1964

Il medico provinciale: TRILLO

(4228)

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

UMBERTO PETTINARI, *direttore*